



COMUNE DI CERTALDO

PIANO OPERATIVO COMUNALE

VARIANTE 2

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO

Giacomo Cucini

UFFICIO DI PIANO

Ufficio Urbanistica Comunale

Arch. Carlo Vanni
Geom. Mariarosa Cantini
Dott.ssa Silvia Santini

ARTU' srl

Urb. PhD. Matteo Scamporrino
Arch. PhD. Luca di Figlia

GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

Geol. Luca Pagliuzzi
Geol. Serena Vannetti
Aspetti idraulici
Ing. Giacomo Gazzini
Hydrogeo Ingegneria s.r.l.

Aspetti giuridici

Avv. Agostino Zanelli Quarantini

SUPPORTO SCIENTIFICO

Laboratorio Regional Design
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Firenze

Responsabile scientifico
Prof. Valeria Lingua

Prof. Giuseppe De Luca
Arch. PhD. Michela Chiti
Urb. Elisa Caruso

COLLABORATORI

Dott. Urb. Lorenzo Bartali

GARANTE PER LA COMUNICAZIONE

Dott. Filippo Belli

IL SINDACO DEL COMUNE DI CERTALDO

Giacomo Cucini

RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Yuri Lippi

RESPONSABILE PROCEDIMENTO URBANISTICO

Carlo Vanni

REDAZIONE VARIANTE

Ufficio Urbanistica Comunale

Carlo Vanni
Lorenzo Bartali
Silvia Santini



DOCUMENTO PRELIMINARE

Art.22, L.R. 10/2010

SCALA

1 : 2.000

DATA


Dicembre 2022

ELABORATO

DP



PIANO
Pianificare
OPERATIVO
Oggi
COMUNALE
Certaldo



Sommario

1	PREMESSA.....	3
1.1	Inquadramento normativo	4
1.2	Finalità del documento preliminare	5
2	OGGETTO DELLA VARIANTE.....	6
3	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	8
4	INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA L.R. 10/2010	9
4.1	Caratteristiche del piano o programma	9
4.2	Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.....	12
5	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	15

1 PREMESSA

A seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR e del processo di valutazione ambientale strategica, si è concluso il processo pianificatorio e, con deliberazione n. 93 del 28 dicembre 2020, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano Operativo Comunale con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

Con la seduta conclusiva della Conferenza Paesaggistica tenutasi il 21/06/2021 si è concluso il procedimento di cui al citato art. 21 ed è stato quindi possibile pubblicare il provvedimento di approvazione del piano sul B.U.R.T..

Gli avvisi di approvazione, ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, della L.R. 65/2014 e dell'art. 28 della L.R. 10/2010 (a conclusione del procedimento decisionale di VAS), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 07/07/2021.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. 65/2014, il Piano Operativo ha acquisito efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. e, quindi, in data 07/08/2021.

Successivamente alla sua approvazione, il Piano Operativo è stato oggetto di:

- **VARIANTE 1** – art. 30 della L.R. 65/2014 - modifiche alle schede di indirizzo progettuale denominate: “R01 – piscina” e “R11 – Viale Matteotti” di cui all’elaborato “PR05 - schede normative e di indirizzo progettuale” del P.O.
Adozione: D.D.C. n.4 del 16/02/2022, B.U.R.T n.10 del 09/02/2022
Approvazione: Determina n.206 del 13/04/2022, B.U.R.T n.18 del 04/05/2022
- **AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 1** – art. 21 della L.R. 65/2014
Approvazione: D.C.C. n. 38 del 27/07/2022, B.U.R.T. n. 35 del 31/08/2022

1.1 Inquadramento normativo

L'emanazione della **Direttiva 2001/41/CE** del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente (cd. "direttiva sulla V.A.S."), ha introdotto, in ambito giuridico, la valutazione ambientale ad un livello più alto, più "strategico", rispetto a quello dei progetti, di cui si occupa la Direttiva sulla V.I.A. (Dir. 85/337/C.E.E. e s.m.i.).

Per quel che riguarda l'ordinamento interno nazionale, la materia ha subito un'evoluzione normativa che ha condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del **D.Lgs. 152/06**, Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), ad opera del **D.Lgs. 4/08**, che recepisce pienamente la **Dir. 42/2001/CE**.

In mora del recepimento interno, in vero, la Regione Toscana ha proceduto a legiferare sull'argomento, **L.R. 10/2010** e s.m.i..

Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Dir. 41/01, il decreto nazionale afferma che (art. 4, co. 3): *"la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"*.

In tale ambito (art. 4, co. 4): *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente (V.A.S.) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; la valutazione ambientale dei progetti (V.I.A.) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora, 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale, 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra."*

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi al procedimento di V.A.S..

Normativa di riferimento Nazionale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152- "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 128/2010), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea disciplinando V.I.A. e V.A.S..

Normativa di riferimento Regionale

Legge Regionale 65/2014 Norme per il governo del territorio;

Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza. (variata dalla L.R. del 17/02/2012, n. 6, e successivamente dalla L.R. 17/2016)

1.2 Finalità del documento preliminare

La presente relazione, elaborata dal proponente Comune di Certaldo, costituisce il Documento Preliminare della V.A.S., ai fini dello svolgimento della procedura di cui all'art.22 della L.R. 10/2010 e s.m.i..

La Legge regionale 10/2010 prevede che, nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

Il documento in oggetto contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla L.R. 10/2010 e s.m.i. e di seguito riportati:

1. *“Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al piano;*
- *la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

2. *“Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti;*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - o *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - o *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - o *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”.*

Il documento per la verifica di assoggettabilità ha quindi lo scopo di verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed è alla base della decisione dell'Autorità Competente di assoggettare o escludere il piano dalla procedura di VAS e della eventuale definizione, ove occorra, delle necessarie prescrizioni per l'attuazione del piano.

2 OGGETTO DELLA VARIANTE

Visti gli obiettivi Europei di riduzione delle emissioni atmosferiche e le sempre maggiori aperture a livello nazionale sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui in particolare il D.Lgs. 8 novembre 2021, n.199, che ha introdotto varie innovazioni tra cui la definizione di “*aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili*” predisponendo, seppure nelle more di specifici decreti ministeriali in materia, i criteri per la loro individuazione.

E’ intenzione dell’Amministrazione, tramite apposita proposta di *Variante al P.O.C.*, tentare di risolvere alcune criticità emerse nella prima gestione del nuovo strumento comunale della pianificazione urbanistica, allineandosi allo spirito del legislatore nazionale che mira ad una maggiore diffusione della produzione da fonti rinnovabili.

Si tratta in sostanza di un proposta che tende a dettagliare in maniera esaustiva il sistema di prescrizioni già cogenti, in modo da descrivere con maggior chiarezza le modalità esecutive, riferite principalmente al tema degli impianti di produzione energetica da fonti solari.

Con la proposta di variante inoltre si tende alla rimozione di alcuni limiti di carattere gestionale che, a valle delle esperienze condotte da circa due anni a questa parte con l’entrata in vigore del P.O.C., si sono rivelati ridondanti e talvolta by-passabili.

Come nel caso delle limitazioni alla superficie massima degli impianti fotovoltaici, da collocare sulle coperture di alcuni ambiti, che può fin d’ora essere superata a fronte di specifiche verifiche, volte a documentare che detta collocazione non rechi nocimento al sistema delle visuali a scala ambientale, da e verso i contesti di valore paesaggistico.

Con la proposta di variante, relativamente alle installazioni impiantistiche previste:

- nei contesi a valore paesaggistico, la proposta tende a rafforzare le limitazioni già in vigore e ad indicare come procedere al fine di documentare che i nuovi impianti vengano installati nel rispetto dei valori riconosciuti alle aree di pregio;
- in territorio rurale, oltre ad ammettere collocazioni a terra in conformità a quanto consentito dalla cogente normativa del P.O., è stata operata una revisione delle modalità esecutive nel caso di installazioni di pannelli sulle coperture (collocazioni particolarmente agevolate dalla normativa nazionale), cercando di ampliare il numero di costruzioni ove ammettere detta modalità esecutiva.

A tal fine è stata operata una analisi della normativa estendendo la possibilità alle installazioni in coperture a tutte le costruzioni laddove le norme di Piano non dispongano l’obbligo del restauro o la conservazione del manto di copertura (come nel caso degli edifici che il P.O. ha classificato <IT> di interesse tipologico).

Di seguito si riassumono i principali obiettivi e le azioni connesse, provvedendo a darne una codifica normativa utile a contestualizzare la tipologia di variante all’interno delle procedure di cui alla L.R. 10/2010.

Obiettivi e azioni

OB.1 – Dare maggiore chiarezza, sia da un punto di vista normativo che cartografico, delle aree e delle modalità per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici.

Azione	Codifica
1.1) Sostituzione del vigente articolo 116 delle N.T.A. con un nuovo articolato al fine di rendere più chiare e leggibili le indicazioni e le prescrizioni per i vari tipi di impianti.	<i>Modica formale, di carattere redazionale</i>
1.2) Ricognizione e rappresentazione su cartografia di: <ul style="list-style-type: none">- Aree idonee, come individuate dal D.Lgs. 199/2021;- Aree non idonee alla collocazione di impianti solari fotovoltaici a terra, come individuate dal P.A.E.R. (A tal fine sono state declinate, facendo riferimento alla zonizzazione del Piano operativo, le eccezioni alla non idoneità di cui all'allegato 3 alla scheda 3 ed in particolare le "aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico").	
1.3) Redazione di cartografia riassuntiva (elaborato QC09) con indicazione dei divieti e delle potenze massime installabili nelle varie aree del territorio comunale relativamente ad impianti fotovoltaici a terra.	

OB.2 – Promuovere lo sviluppo sostenibile coniugando le esigenze di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da solare, con la tutela dei beni di valore paesaggistico e architettonico, attraverso una diversa modulazione delle limitazioni e delle prescrizioni normative rispetto al P.O. approvato.

Azione	Codifica
2.1) Ampliamento dell'area posta in territorio urbanizzato e denominata: <CF – Campo Fotovoltaico>	<i>Modifiche minori (art.5, c.3, lett. b)</i> Di carattere estensivo
2.2) Eliminazione, all'interno dei tessuti <TS3> e <TS4>, del limite massimo del 20% della superficie dei tetti, per la realizzazione dei pannelli solari. Restano comunque in essere gli obblighi di effettuare apposite valutazioni in merito a visuali da e verso edifici o aree di pregio.	
2.3) Estensione, all'interno del territorio rurale, della possibilità di realizzare impianti solari di autoconsumo anche sulle coperture di edifici classificati come <IT – interesse tipologico>, seppur a fronte di specifiche valutazioni di congruità dell'installazione dei nuovi impianti in relazione alle caratteristiche architettoniche delle costruzioni.	
2.4) Introduzione del divieto di realizzare impianti solari fotovoltaici a terra nelle aree del territorio urbanizzato che ricadono all'interno del vincolo di cui all'art.136 del D.Lgs. 42/2004.	<i>Modifiche minori (art.5, c.3, lett. b)</i> Di carattere restrittivo
2.5) Introduzione del divieto di realizzare impianti solari fotovoltaici a terra nelle pertinenze di immobili ritenuti di valore storico-architettonico e classificati dal P.O. come: <A>, , <C>, <RV>, <V>, <VM>	
2.6) Introduzione dell'obbligo, per tutti i nuovi impianti fotovoltaici a terra in territorio rurale, di una valutazione di inserimento ambientale, con una ricognizione delle eventuali emergenze ambientali e storico architettoniche prossime all'ambito di intervento e proposizione di interventi volti ad armonizzazione i nuovi impianti con il contesto paesaggistico di riferimento, minimizzando l'impatto visivo degli stessi.	

Stante quanto sopra si intende procedere, inerentemente alle procedure di V.A.S., secondo le modalità di cui all'art.22 della L.R. 10/2010, e in merito alle procedure urbanistiche in linea con i disposti dell'art.30 della L.R. 65/2014.

3 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si individuano i soggetti coinvolti nel procedimento:

- *Proponente*: Giunta Comunale - Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Certaldo;
- *Autorità Competente*: Ufficio alta professionalità pianificazione territoriale, strategica e sviluppo economico della Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze, D.C.C. n. 21 del 11.04.2016 e Convenzione Rep. N. 516/bis del 28.04.2016;
- *Autorità Procedente*: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

I soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli Enti attinenti le scelte del Piano Operativo in oggetto a cui trasmettere il presente documento preliminare, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010, sono di seguito individuati:


- Regione Toscana;
- Città Metropolitana di Firenze;
- ARPAT Dipartimento di Firenze;
- ASL Toscana Centro;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

4 INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELLA L.R. 10/2010


4.1 Caratteristiche del piano o programma

1 - In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse?

Per quanto riguarda l'obiettivo "OB.1 – Dare maggiore chiarezza, sia da un punto di vista normativo che cartografico, delle aree e delle modalità per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici", la proposta di variante va principalmente a declinare, con riferimento alla zonizzazione del Piano operativo, le eccezioni alla non idoneità di cui all'allegato 3 alla scheda 3 del PAER, ed in particolare le "aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico", oltre che a mappare le "aree idonee" per impianti fotovoltaici secondo i disposti di cui al D.Lgs. 199/2021. Tale declinazione della normativa nazionale e del PAER, ha carattere prettamente formale ed è necessaria ai fini di rappresentare in cartografia, ad una scala di maggiore dettaglio, le aree idonee e non idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra, cercando di agevolare i cittadini in una migliore lettura di una norma di fatto cogente.



Ricognizione e rappresentazione delle aree idonee alla collocazione di impianti fotovoltaici di cui al D.Lgs.199/2021



Estratto tavola QC09 – Ricognizione delle aree per la collocazione di impianti fotovoltaici a terra. Realizzata incrociando PAER, D.Lgs.199/2021 e zonizzazione del Piano Operativo

In riferimento all'obiettivo "OB.2 – Promuovere lo sviluppo sostenibile coniugando le esigenze di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da solare, con la tutela dei beni di valore paesaggistico e architettonico, attraverso una diversa modulazione delle limitazioni e delle prescrizioni normative rispetto al P.O. approvato" si riportano considerazioni puntuali per ogni tipo di variazione che si intende introdurre nell'apparato normativo.

In riferimento all'azione "2.1" si prevede di ampliare, seppure quantitativamente in modo poco significativo, un'area che il Piano Operativo aveva già previsto ricomprendendo al suo interno alcune aree residue a verde poste in aderenza a comparti con destinazione industriale ed artigianale. A tale proposito si specifica che:

- Nel Piano Operativo approvato nell'area CF è ammessa unicamente la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra, senza particolari prescrizioni.
- Con la proposta di variante, parallelamente all'ampliamento dell'area, vengono declinate anche apposite prescrizioni da rispettate nella realizzazione di nuovi impianti e tra queste in particolare:

- limitazioni alla impermeabilizzazione e alla pavimentazione delle aree destinate agli impianti;
- l'obbligo di prevedere fasce a verde di schermatura di almeno 20m da porre sulle principali viabilità pubbliche, prediligendo vegetazione antismog come individuata dal PRQA – Piano Regionale per la Qualità dell'Aria.



Piano Operativo vigente



Proposta di variante

Relativamente alle azioni “2.2” e “2.3”, legate agli impianti solari fotovoltaici sulle coperture, per i quali il PAER non prevede restrizioni, il Piano Operativo vigente prevede divieti e restrizioni diversificati tra territorio urbanizzato e territorio rurale:

- in territorio urbanizzato sono vietati sulle coperture di edifici ricadenti nei tessuti <TS1> e <TS2>, corrispondenti a Certaldo Alta e sono ammessi con prescrizioni negli ambiti del centro di Certaldo Bassa corrispondenti ai tessuti <TS3> e <TS4> nei quali possono essere realizzati entro il 20% della superficie della falda, ammettendo tuttavia la possibilità di superare detto limite percentuale, nell'ipotesi che si dimostri l'assenza di impatti negativi rispetto al sistema di visuali presenti nel contesto di valore paesistico (da e verso il borgo di Certaldo Alta e del Poggio del Boccaccio);
- in territorio rurale gli impianti solari fotovoltaici sono vietati sulle coperture di tutti gli edifici ad eccezione di quelli classificati come <NV – nullo valore>;

Con la proposta di variante si estendono le possibilità di realizzare impianti solari fotovoltaici sulle coperture mantenendo la diversificazione tra edifici in territorio urbanizzato e territorio rurale:

- In territorio urbanizzato viene proposta l'eliminazione del limite dimensionale della superficie degli impianti da installare sulle coperture degli immobili ricadenti nei tessuti <TS3> e <TS4>, corrispondente al 20% della superficie della falda, riscontrato che già la norma cogente ammette il superamento di detto limite a fronte di specifiche verifiche che dimostrino che dette installazioni non alterino la qualità delle visuali da e verso i contesti di valore paesaggistico.
- in territorio rurale si propone di estendere la possibilità di realizzare impianti anche sulle coperture di edifici classificati come <EI – edifici incongrui> e <IT – edifici di interesse tipologico>, disponendo nel secondo la necessità di effettuare specifiche valutazioni di congruità dell'installazione dei nuovi impianti in relazione alle caratteristiche architettoniche delle costruzioni, avendo rilevato che relativamente a questa categoria di edifici, le norme vigenti del P.O.C., ammettono interventi che possono raggiungere la demolizione con fedele ricostruzione senza la pedissequa conservazione degli originali materiali se non sotto il profilo tipologico.

Relativamente alle azioni "2.4" e "2.5" si prevede il divieto di collocare impianti a terra sia nelle aree di territorio urbanizzato che ricadono all'interno del vincolo di cui all'art.136 del Codice, sia nelle pertinenze di immobili di valore-storico architettonico. Questo permette da un lato di ridurre il possibile consumo di suolo derivante dalla realizzazione di impianti fotovoltaici in quelle aree e dall'altro garantisce una maggiore tutela nelle porzioni di territorio con maggiore qualità architettonica e paesaggistica.

Con l'azione "OB2.6" viene inoltre proposta l'implementazione della normativa di piano, in allineamento con le prescrizioni dettate per le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici, disponendo che i nuovi impianti fotovoltaici:

- siano progettati in relazione alle caratteristiche geometriche delle coperture dell'immobile e alle visuali intercettate;
- risultino integrati nei manti di copertura;
- siano cromaticamente intonati alle coloriture delle coperture, tanto le superfici dei pannelli che gli elementi di bordo e di supporto degli stessi.

Si ritiene in sintesi che la proposta di variante incida globalmente in modo poco significativo lasciando inalterate le risorse ambientali e non comportando nuovo consumo di suolo edificato. Questa agisce essenzialmente nel ri-bilanciare le possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici, incrementando le possibilità sulle coperture di edifici esistenti e complessivamente riducendo le possibilità per quelli a terra.

2 - In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati?

La proposta di variante non influenza in alcun modo altri piani o programmi, in special modo quelli gerarchicamente ordinati, ai quali per contro si adegua e declina a scala di maggior dettaglio. In particolare nel caso del PAER vengono definite ed individuate le "aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico" e data rappresentazione cartografica delle aree per la collocazione a terra di impianti solari fotovoltaici legata alla specifica realtà del Comune di Certaldo.

3 - Qual è la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile?

Lo scopo della variante al Piano Operativo è proprio quello di promuovere lo sviluppo sostenibile favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili e nello specifico da solare.

4 - Sono presenti problemi ambientali relativi al piano o programma?

La variante non comporta problematiche ambientali rispetto a quanto già valutato in sede di V.A.S. dal P.O. in quanto:

- agisce prevalentemente su impianti localizzabili sulle coperture di edifici esistenti, non andando ad incidere sulle risorse ambientali;
- in riferimento all'ampliamento dell'area <CF>, occorre specificare che questa si trova in una area già interclusa tra due comparti a destinazione industriale e artigianale e due importanti viabilità pubbliche ad alto carico di traffico (Via Toscana e Via delle Regioni) e per la sua morfologia presenta scarso valore sia a livello di biodiversità che di permeabilità ecologica. Non si ritiene pertanto che i limitati ampliamenti di quest'ultima, anche in considerazione delle nuove prescrizioni (fasce tampone di vegetazione anti-smog di almeno 20m sulle viabilità e limitazioni alla impermeabilizzazione e alla pavimentazione) possano comportare impatti significativi.

5 - Che rilevanza ha il piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)?

Non ha rilevanza. La variante non interferirà con la normativa comunitaria ma si conformerà ad essa.

4.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

6 - Qual è la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti?

Di seguito si identificano le dimensioni ambientali, già declinate nel Rapporto Ambientale del P.O. approvato, che potrebbero generalmente essere interessate dalla realizzazione di impianti solari fotovoltaici. Successivamente si procede ad argomentare, per ognuna delle dimensioni, in merito alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità dei possibili effetti in relazione agli specifici contenuti della proposta di variante.

Dimensione	Motivi o aspetti per i quali potrebbe, in genere, essere interessata
SUOLO E SOTTOSUOLO	In relazione al possibile consumo di suolo legato alla realizzazione di impianti solari a terra.
BIODIVERSITA'	In relazione alla possibile perdita di biodiversità legata alla realizzazione di impianti solari a terra, specialmente in territorio agricolo.
ENERGIA	In relazione alle possibili variazioni nella composizione delle fonti di approvvigionamento energetico ed alle eventuali riduzioni delle emissioni derivabili dalla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
IL SISTEMA DEI COLTIVI	In relazione alle possibili alterazioni del sistema dei coltivi legate alla realizzazione di impianti solari a terra specialmente in territorio agricolo.
CARATTERI DEL PAESAGGIO	In relazione ai possibili effetti sulla percezione dei paesaggi identitari legata alla realizzazione di impianti solari

In relazione alla dimensione suolo e sottosuolo ed al possibile consumo di suolo legato alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, aspetto già valutato sia dal PAER che dal PO approvato, si precisa che la proposta di variante è conforme al PAER e riprende pedissequamente i disposti di quest'ultimo declinandoli, nell'art.116bis comma 1, ad una scala di maggior dettaglio, in particolare per quanto riguarda le "aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico" che il piano sovraordinato, per motivi di scala d'azione, non riesce a definire in modo esaustivo. Anche il potenziale consumo di suolo derivante dall'ampliamento dell'area interna al territorio urbanizzato e denominata <CF – campo fotovoltaico>, se valutato assieme alle nuove prescrizioni di cui all'art.41bis (quali fasce tampone di vegetazione anti-smog di almeno 20m sulle viabilità, limitazioni alla impermeabilizzazione e alla pavimentazione) nonché ai nuovi divieti di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (sia nelle aree di territorio urbanizzato che ricadono all'interno del vincolo di cui all'art.136 del Codice, sia nelle pertinenze di immobili di valore-storico architettonico) è praticamente nullo, se non positivo, rispetto allo stato attuale della pianificazione. Si ritiene pertanto molto improbabile che si verifichino degli impatti ulteriori o irreversibili sulla dimensione ambientale suolo e sottosuolo rispetto a quanto già valutato in sede di V.A.S. dal P.A.E.R. e successivamente dal P.O. approvato.

In relazione alle dimensioni biodiversità e sistema dei coltivi vale quanto già detto per la dimensione suolo e sottosuolo, relativamente alla conformità della proposta di variante rispetto ai contenuti del PAER ed al fatto che l'area interna al territorio urbanizzato e denominata <CF – campo fotovoltaico> per la sua morfologia

presenta già attualmente scarso valore sia a livello di biodiversità che di permeabilità ecologica, con campi in parte coltivati in parte incolti. Si ritiene pertanto improbabile che i limitati ampliamenti di quest'ultima, anche in considerazione delle nuove prescrizioni (fasce tampone di vegetazione anti-smog di almeno 20m sulle viabilità e limitazioni alla impermeabilizzazione e alla pavimentazione) possano comportare impatti significativi o irreversibili.

Per quanto riguarda i caratteri del paesaggio l'ampliamento dell'area <CF – campo fotovoltaico>, già individuata nel P.O. approvato come area interna al territorio urbanizzato ed assimilata alle aree a destinazione D del D.M. 1444/68, non si verificherà alcun impatto sui caratteri identitari del paesaggio in quanto non presenti già ad oggi nell'area elementi di specificità o pregio. In merito all'estensione della possibilità di realizzare impianti solari fotovoltaici sulle coperture di un numero maggiore di edifici del territorio rurale, rispetto a quanto già previsto dal P.O. approvato, si ritiene che le valutazioni di coerenza morfologica richieste per la realizzazione di detti impianti, siano sufficienti a coniugare la necessità di produzione di energia rinnovabile con la tutela dei caratteri identitari del paesaggio. A tal proposito è bene specificare che la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture è comunque preclusa a tutti gli immobili a cui è attribuito un valore storico-architettonico dal P.O. nonché a tutti quelli tutelati dalla parte II del D.Lgs. 42/2004. Se si considera poi il divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra sia all'interno delle aree di territorio urbanizzato che ricadono nel vincolo di cui all'art.136 del Codice sia nelle pertinenze di immobili di valore-storico architettonico, appare molto improbabile che si verifichino impatti negativi in relazione alla dimensione caratteri del paesaggio.

Per quanto riguarda infine la dimensione ambientale energia si ritiene che la proposta di variante possa apportare solo effetti positivi in quanto favorisce l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

In estrema sintesi, si ritengono improbabili impatti, significativi o tantomeno irreversibili, derivanti dalla proposta di variante al P.O. mentre si ritiene più probabile che si verifichino effetti positivi più o meno duraturi dovuti ad un incremento della produzione di energia rinnovabile.

7 - Gli impatti hanno carattere cumulativo?

No. - Si ritengono improbabili ulteriori impatti rispetto a quelli già valutati in sede di V.A.S. prima dal P.A.E.R. e poi dal P.O..

È opportuno specificare che inerentemente al tema del cumulo degli impianti ogni intervento in *Territorio Rurale* dovrà risultare comunque conforme ai disposti dell'art. 6 della Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11.

8 - Gli impatti hanno natura transfrontaliera?

No. Si ritengono improbabili ulteriori impatti rispetto a quelli già valutati in sede di V.A.S. prima dal P.A.E.R. e poi dal P.O..

9 - Ci sono rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)?

Non si prevede alcunché rispetto a quanto già valutato in sede di V.A.S. prima dal P.A.E.R. e poi dal P.O..

10 - Qual è l'entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)?

Si ritengono improbabili ulteriori impatti.

11 - Vi potrebbero essere impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

A Certaldo non sono presenti aree protette di livello nazionale, comunitario o internazionale.

12 - Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nei beni culturali tutelati dalla parte II del D.Lgs. 42/2004 e nelle loro pertinenze, il PAER vieta esplicitamente la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra mentre il P.O. vigente, come anche la proposta di variante, vietano la realizzazione di tali impianti anche sulle coperture di detti beni.

Nel Comune di Certaldo non sono presenti Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), Siti Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S, S.I.C-Z.P.S.) e i Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) che presentano speciali caratteristiche naturali, e che necessiterebbero quindi di un maggiore grado di attenzione.

Si ritiene che la proposta di variante non incida significativamente su aree con speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale rispetto a quanto già sottoposto a VAS prima dal P.A.E.R. e successivamente dal P.O..

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto esposto nel capitolo 2 e 4, si riportano alcune considerazioni finali sugli effetti della variante utilizzando come riferimento la tabella di valutazione già impiegata nel rapporto Ambientale del Piano Operativo.

Effetti Attesi	Valutazione
Salvaguardia Acquiferi	0
Tutela della risorsa idrica	0
Riduzione del rischio idrogeologico	0
Salvaguardia della biodiversità	0
Efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili	++
Riduzione dell'inquinamento atmosferico	0
Riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	0
Ottimizzazione gestione dei rifiuti	0
Minimizzazione del consumo di suolo	0
Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti	0
Efficienza del sistema insediativo	+
Efficienza delle reti infrastrutturali	0
Infrastrutture e mobilità	0
Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti	0
Incremento tasso di occupazione	0
Equità della salute	0
Coesione sociale	0
Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche	+
Tutela e valorizzazione del territorio agricolo	0
Tutela della qualità paesaggistica	+

-+	Effetto incerto	0	Effetto nullo
-	Effetto negativo	+	Effetto positivo
--	Effetto molto negativo	++	Effetto molto positivo

Visto quanto esposto, appare che la proposta di variante in oggetto, caratterizzata da modifiche formali o comunque molto limitate non determini impatti ambientali significativi.

Si propone pertanto, che la variante e le previsioni in essa contenute vengano escluse dal procedimento di V.A.S.